

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI REGGIO EMILIA, RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELL'INCUBATOIO A CICLO COMPLETO DI VILLA MINOZZO (RE) PER LA PRODUZIONE DI NOVELLAME DA RIPOPOLAMENTO

TRA

- la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata da, nato a ... il ..., domiciliat... per le sue funzioni presso il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzat... alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. ... del;

E

- l'Associazionecon sede legale in, Via, rappresentata dal suo ... e legale rappresentante pro tempore, nat... a ... e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

E

- la provincia di Reggio Emilia (di seguito "Proprietà"), con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, C.F. 00209290352, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, nato a Reggio Emilia il 04/07/1962, e domiciliato per le sue funzioni presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, con sede a Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 26, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in esecuzione del Decreto Presidenziale n. ...;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito "Regione") si avvale del Comitato Provinciale FIPSAS di Reggio Emilia (di seguito "Associazione") per l'attività di gestione integrata dell'incubatoio di allevamento di pesce e attività di ripopolamento sito nel Comune di Villa Minozzo (RE). L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro

(pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc.) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;

- attuare una selezione genetica di 1° livello dei soggetti riproduttori presenti in incubatoio in modo da garantire una buona selezione tassonomica dei ceppi di trota mediterranea da utilizzare per la produzione di uova e avannotti. I riproduttori così selezionati andranno mantenuti in vasche separate e/o segnalati mediante l'utilizzo di tag. Per le indagini genetiche di 1° livello ci si potrà avvalere di Università ed Enti/Laboratori pubblici e privati con maturata e comprovata esperienza nel campo degli studi genetici e tassonomici delle specie di trota;

- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;

- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al mantenimento dello status di impianto indenne da SEV e NEI;

- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;

- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;

- provvedere al rilascio o a mettere a disposizione i pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;

- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;

- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni e sulle strutture, per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza, nei limiti di quanto previsto dalla presente convenzione e dalle risorse messe a disposizione dalla Regione.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, la Proprietà si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione in forma gratuita l'impianto di Villa Minozzo (RE) nello stato in cui si trova.

Art. 2 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2028.

Art. 3 - Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del Codice civile.

Art. 4 - Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima annuale di Euro 47.600,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, in tranche trimestrali a presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata un relazione sulle attività svolte nel periodo unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione.

Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, comprese le analisi genetiche, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle

attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro 0,41/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata (CV < 100) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali elaborate dall'ACI per l'anno 2025.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 10% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze telefoniche, ad attività amministrative, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati già ricompresi nel rimborso chilometrico.

Il settore competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 5 - Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 *bis* dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico dell'Associazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice civile in quanto compatibili, in deroga all'applicazione dell'art. 1808 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura

documento firmato digitalmente

Per l'Associazione

documento firmato digitalmente

Per la Provincia di Reggio Emilia

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

Ing. Bussei Valerio

documento firmato digitalmente